



*Associazione
Naturista
Umanista
Liburnia*

Segreteria e Sede centrale
Piazza Goldoni , 5
34122 TRIESTE
Tel. 040/53460
Fax 040/53460
Casella postale 2108 - Trieste 11

Legalmente costituita

Membro della Federazione Naturista Italiana (FENAIT)

Aderente alla Federazione Naturista Internazionale (INF-FNI)

e-mail: info@liburniats.org

<http://www.liburniats.org>

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione dell'Associazione

E' costituita a Trieste, a i sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile, l'Associazione Naturista Umanista LIBURNIA quale ente non commerciale in conformità del disposto dell'articolo 111 Tuir, approvato con DPR 917/1986, e dell'art. 4 DPR 633/1972, siccome modificati dal D.Lgs 460/97.

L'Associazione Naturista Umanista "LIBURNIA aderisce alla Federazione Naturista Internazionale (INF/FNI).

Art. 2 - Oggetto sociale

Scopo dell'Associazione è:

- a) Diffondere l'amore ed il rispetto per la natura e stimolare l'avvicinamento ad essa, promovendo una sana utilizzazione del tempo libero.
- b) Divulgare l'idea naturista nel significato formale e sostanziale attribuite dalla INF/FNI (Federazione Naturista Internazionale, Membro delle Associazioni aderenti all'Unesco).
- c) Promuovere attività ginnico-sportive non professionali e l'attività campeggistica.
- d) Favorire le relazioni fra gli associati, nonché fra questi e similari Associazioni nazionali ed internazionali.
- e) Assistere sul piano culturale, turistico e legale gli associati.
- f) Costituire un fondo sociale per la realizzazione dei suoi scopi.
- g) Aderire ad una Federazione nazionale che si costituisca nei termini e con le finalità del movimento naturista internazionale.
- h) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici o privati per favorire le finalità sociali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Può compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale utile alla realizzazione degli scopi prefissati.

Art.3. - Indipendenza politica e neutralità religiosa e razziale

L'Associazione non ha scopi politici, né religiosi. Non fa distinzione di stirpe, confessione, nazionalità, censo, sesso, età, lingua degli aspiranti soci.

Art.4. - Assenza di scopo lucrativo

L'Associazione Naturista Umanista Liburnia non ha scopo di lucro.

Art.5 - Simbolo dell'Associazione

L'insegna dell'Associazione naturista Umanista Liburnia è costituita dalla raffigurazione di una nave liburnica a vele spiegate, in azzurro su campo bianco.

ART.6 - Entrate dell'Associazione

L'Associazione Naturista Umanista Liburnia si finanzia esclusivamente attraverso il versamento di quote associative, il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta della Consiglio Direttivo. La Liburnia non può finanziarsi attraverso raccolte pubbliche di fondi.

Alla Liburnia è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.7 - Non rivalutabilità e non ripetibilità dei contributi

I versamenti al fondo di dotazione sono inderogabilmente a fondo perduto. I versamenti non sono, pertanto, né rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, neanche in caso di scioglimento della Liburnia né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall' Associazione dei singoli aderenti potrà farsi luogo al rimborso di quanto versato alla Liburnia a titolo di conferimento al fondo di dotazione.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.8 - Indeterminatezza della durata dell'Associazione

La durata della Liburnia è a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta in qualsiasi momento per deliberazione di una Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art.9. - Iscrizione all'Associazione

L'iscrizione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo e sia presentato da almeno un socio. Per i minori occorre la controfirma di chi ne ha la tutela. L'iscrizione è valida fino al 31 dicembre dell'anno in corso e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, salvo la presentazione delle dimissioni entro 30 giorni od i casi di espulsione di cui all'Art. 13. Sull'ammissione del socio decide il Consiglio Direttivo entro i trenta giorni successivi dandone comunicazione all'interessato.

All'atto della richiesta il socio versa la quota d'iscrizione e la quota sociale per l'anno in corso. Ogni socio riceve la tessera internazionale INF ed acquisisce ad ogni effetto la qualifica di socio.

ART.10 - Non temporaneità del rapporto associativo

L'adesione alla Liburnia è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso dei singoli associati.

Art.11 - I soci

I soci si distinguono in sostenitori, ordinari , familiari, young (minori di 18 anni) ed onorari. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Liburnia

I soci onorari e young sono esonerati dal pagamento del canone. La nomina dei Soci Onorari è di competenza del Consiglio Direttivo; pur non essendo tenuti al pagamento della quota sociale, godono degli stessi diritti dei soci paganti. Per soci familiari s'intendono tutte le persone conviventi col Socio Ordinario o Sostenitore, compresi i figli di minore età. I minori di 18 anni possono venire ammessi solo come Soci Familiari e dietro richiesta di chi esercita la patria potestà. I Soci Familiari perdono la loro qualità se la perde il corrispondente Socio Ordinario.

I nominativi dei Soci devono sempre essere oggetto della massima riservatezza da parte di chicchessia. Essi non possono essere comunicati ad alcuno senza l'espressa autorizzazione degli interessati.

I soci hanno il diritto di:

- a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione ed alle modifiche delle norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- c. partecipare all'elezione degli organi direttivi ed essere eletti;
- d. utilizzare i servizi offerti dall'Associazione;
- e. frequentare i locali della sede sociale.

I soci sono tenuti:

- a. al pagamento della quota d'iscrizione all'atto dell'adesione ed a regolare annualmente la quota sociale;
- b. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere approvate dagli organi direttivi.

Art.12 - Modalità di iscrizione alla Liburnia

- a) La domanda di ammissione di un aspirante Socio deve indicare due nominativi (od eccezionalmente uno) di persone appartenenti ad Organizzazioni Naturiste a titolo di referenza;
- b) L'ammissione viene approvata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile;
- c) Poichè la Liburnia si presenta essenzialmente come un'associazione a carattere familiare, verrà agevolata l'accettazione degli aspiranti soci che, assieme alla propria candidatura, presenteranno quella dei propri familiari;
- d) I soci che intendono esercitare attività pubblicistiche o di propaganda di qualsiasi specie, aventi attinenza col naturismo, dovranno informare preventivamente il Consiglio Direttivo del loro intento ed attenersi alle istruzioni che verranno da esso precisate.

Art.13 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, come previsto dall'art 10. Le dimissioni scritte dovranno pervenire all'Associazione entro il termine dell'anno sociale, trascorso il quale il socio sarà tenuto a corrispondere l'annualità successiva;
- b) per cancellazione in seguito al mancato versamento, per due esercizi finanziari, del pagamento delle quote sociali.

I Soci possono essere sospesi per i seguenti motivi:

- a) quando si rendano morosi al pagamento della tessera sociale

I Soci sospesi per morosità potranno essere riammessi pagando un'annualità a titolo di penalità.

I Soci possono essere espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperano alle disposizioni dello Statuto Sociale o alle deliberazioni degli Organi Sociali;
- b) quando in qualunque modo arrecano danni morali all'Associazione;
- c) per radiazione in seguito a delibera motivata del Consiglio Direttivo. Il socio radiato è tenuto a restituire la tessera sociale e la tessera internazionale.

I Soci potranno essere riammessi a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

ART.14 - Le Quote sociali

Le quote sociali sono stabilite dall'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta della Direzione, come pure ogni variazione delle quote stesse ed alle modalità di relativa applicazione. Ogni Socio all'atto dell'iscrizione si impegna ad inviare alla scadenza dell'anno sociale la sua quota per l'anno successivo.

L'anno sociale inizia il primo gennaio di ogni anno solare.

I soci minori di anni 18 e i soci onorari non pagano la quota sociale.

Art.15 - Gli Organi della Liburnia

Gli organi della Liburnia sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci che può essere Ordinaria oppure Straordinaria.;
- b) Il Consiglio Direttivo.

Al fine di garantire la libera eleggibilità degli organi amministrativi, l'elezione degli Organi della Liburnia non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'adesione alla Liburnia attribuisce all'associato di maggiore d'età, di qualsiasi categoria, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART.16- L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta di tutti gli aderenti all'Associazione di età maggiore di anni 18, in regola con i canoni sociali e presenti nel libro dei soci. E' l'organo sovrano dell'associazione stessa e deve essere convocata almeno una volta all'anno in seduta ordinaria. La convocazione dell'Assemblea (sia Ordinaria sia Straordinaria) è indetta dal Presidente qualora questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un numero di almeno 25 soci. La convocazione è fatta mediante lettera contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie all'Ordine del Giorno deve essere spedita almeno 15 giorni prima della riunione a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci. In prima convocazione essa è valida con la presenza (fisica o per delega) di almeno la metà più uno dei suoi soci, in seconda convocazione è valida con un qualsiasi numero dei soci presenti.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. stabilire l'importo della quota d'iscrizione e della quota associativa annuale;
- b. la formulazione del programma di attività sociale;
- c. l'elezione del Consiglio Direttivo;
- d. l'approvazione dei bilanci preventivi e rendiconti consuntivi;
- e. la delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
- f. l'approvazione di eventuali regolamenti interni.

Anche per la convocazione dell'Assemblea straordinaria valgono le regole previste per l'Assemblea ordinaria. L'Assemblea straordinaria però delibera validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. le modifiche statutarie;
- b. lo scioglimento dell'Associazione.

ART.17 Voto per delega

I Soci impossibilitati ad intervenire alle Assemblee possono delegare un altro Socio a votare per loro con delega scritta. Ogni Socio può portare un numero massimo di tre deleghe di altri Soci aventi diritto di voto.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri che, alla prima riunione, nominano:

- a) un Presidente
- b) un Vice Presidente
- c) un Segretario
- d) un Tesoriere
- e) un massimo di cinque consiglieri.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

In sostituzione di eventuali consiglieri dimissionari o a completamente di eventuali posti vacanti potranno essere cooptati nel Consiglio Direttivo nuovi membri, fino al numero massimo previsto di nove componenti. Nel caso in cui più della metà dei consiglieri sia dimissionaria, i consiglieri rimanenti restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione e devono convocare l'Assemblea dei soci entro 30 giorni.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può decidere su tutte le materie non esplicitamente demandate ad essa.

In particolare:

- a) Predisporre i regolamenti di esecuzione da sottoporre all'Assemblea.
- b) Nomina le commissioni preposte alle varie attività.
- c) Delibera circa lo svolgimento, l'indirizzo e l'estensione delle attività stesse nei limiti dello Statuto e delle delibere assembleari.
- d) Formula proposte da sottoporre all'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza fisica di almeno la metà più uno dei membri eletti. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può eleggere nel suo seno una Giunta Esecutiva per il disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

ART.19 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli può compiere tutti gli atti non espressamente riservati all'Assemblea od al Consiglio Direttivo e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari. In sua assenza od impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Per esigenze pratiche, egli può delegare per speciali materie, un Consigliere.

Al Presidente viene attribuito inoltre:

- a) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo
- b) l'adozione di tutti quei provvedimenti atti al conseguimento dei fini statutari e la vigilanza dell'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- c) la rappresentanza ufficiale della Liburnia in seno alla Fe.Na.It. e alla FNI;
- d) la Direzione del Notiziario Ufficiale.

ART.20- Attribuzioni del Vice-Presidente

- a) Il Vice-Presidente coadiuva e sostituisce, se necessario, il Presidente in tutte le sue funzioni ed attribuzioni.

ART.21- Attribuzioni del Segretario

- a) Il Segretario dispone gli atti necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo, ne cura l'attuazione con la collaborazione degli altri Membri del Consiglio Direttivo e risponde verso il Presidente di tutti i servizi sociali.
- e) Cura, altresì, l'evasione e lo smaltimento della corrispondenza.

ART.22 - Attribuzioni del Tesoriere

Il Tesoriere è depositario dei fondi sociali dei quali ha la diretta responsabilità.

- a) Egli, il Presidente ed il Segretario hanno disgiuntamente la facoltà di compiere qualsiasi operazione sul conto corrente di corrispondenza bancaria o postale, su cui sono depositati i fondi bancari. In particolare i predetti potranno, con firma singola, disporre pagamenti a favore di terzi (su Italia o sull'estero) anche a mezzo di assegni. Ordinari bonifici, richiedere assegni circolari, girare per l'incasso, quietanzare, negoziare assegni e titoli di credito in genere, valori mobiliari, valute estere, ecc.
- b) Con firma congiunta del Tesoriere e del Presidente potranno - sotto la loro responsabilità essere nominati procuratori o delegati a svolgere, per conto dell'Associazione, in tutto o in parte, le operazioni bancarie sopra menzionate.

Art.23. -Gratuità dell'opera svolta

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i Consiglieri Ordinari e Onorari svolgono gratuitamente il loro lavoro nell'ambito del mandato ad essi conferito. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Analogamente i soci che dovessero svolgere una qualche attività in seno alla Liburnia non hanno diritto ad alcun compenso, al di fuori del rimborso spese documentate.

ART.24 - Il rendiconto economico finanziario.

L'Esercizio Finanziario comincia col 01 gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto, dopo la sua redazione e prima dell'approvazione assembleare, rimarrà depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie sarà soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Le quote sociali ed i proventi comunque derivanti all'Associazione dall'esercizio delle sue attività, costituiscono le entrate disponibili per il conseguimento dei suoi fini. I fondi liquidi devono essere depositati in un conto corrente presso un Istituto di Credito, intestato all'Associazione. I prelevamenti devono essere firmati dal Presidente o dal Tesoriere o dai loro sostituti.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote d'iscrizione, dalle quote sociali;
- b. da libere donazioni esclusivamente da parte di soci;
- c. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale e che sia compatibile, e non in contrasto, con quanto previsto dal presente Statuto;

Durante la vita dell'Associazione, il patrimonio non può, in nessun caso, essere diviso fra gli associati, anche in forme indirette.

ART.25 -Le Sezioni Liburnia

E' prevista la formazione futura di Sezioni staccate della Liburnia.

Il regolamento per l'attuazione delle Sezioni e per il loro funzionamento verrà redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci al momento opportuno.

In via provvisoria e fino quando non siano realizzate le Sezioni potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo dei "Soci Corrispondenti Liburnia." con l'ufficio di rappresentare l'Associazione nei contatti coi Soci o con gli Aspiranti Soci nella zona di loro competenza.

I Soci corrispondenti presenziano alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.

Inoltre il Consiglio Direttivo può giovare dell'opera periferica di collaboratori, anche non soci ma di provata fede naturalista, il cui compito è di agevolare ed incrementare i rapporti e gli scambi culturali e personali tra i Soci Liburnia ed i naturalisti locali..

Infine la Direzione può giovare di "Soci Collaboratori", la cui funzione è di collaborare attivamente e continuamente all'attività dell'associazione secondo le direttive degli organi statutari dell'associazione.

Pur non essendo investito di alcuna carica sociale, nè essendo un dipendente dell'Associazione, il socio collaboratore può, di volta in volta essere incaricato dal Consiglio Direttivo specifici compiti. La carica è gratuita

Art.26 - Scioglimento della Liburnia

L'Assemblea Straordinaria, con delibera approvata da almeno 3/5 dei soci validamente convocati, può decidere lo scioglimento dell'Associazione. In caso di scioglimento, l'Assemblea dei soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo attivo sarà devoluto ad altro Ente o associazione con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3°, comma. 190, della legge 23/12/96, n. 662 o salvo diversa destinazione imposta dalla legge tempo per tempo vigente.

ART.27

La Liburnia non è responsabile di atti od azioni commessi dai suoi Soci che non siano stati precedentemente approvati per iscritto dal Consiglio Direttivo.

Art.28.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile in materia di associazioni non riconosciute, alle eventuali leggi speciali, e segnatamente all'art. 5 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché allo Statuto della INF-F.N.I.

L'Associazione è stata costituita in data 16 settembre 1968 e registrata a Trieste, presso l'Ufficio del Registro al n. 5537 in data 18 settembre 1968.